

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

28.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (1914-B)	355
PRESIDENTE	355, 356, 357
AGNELLI SUSANNA	357
BERLINGUER GIOVANNI, <i>Relatore</i>	355, 357
BOFFARDI INES	356, 358
LUSSIGNOLI	357
MARRAFFINI	357
VECCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	357
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (2408)	358
PRESIDENTE	358
BOFFARDI INES, <i>Relatore</i>	358
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	359

La seduta comincia alle 10,30.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari (Modificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1914-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari », già approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 luglio 1978 e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1978.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Giovanni Berlinguer.

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che, quando fu ap-

provata la legge sui consultori, lo stanziamento dei fondi da erogare alle regioni venne stabilito in base a tre parametri: la popolazione, la natalità e la mortalità infantile nel primo anno di vita.

Successivamente, ci si rese conto che le valutazioni fatte in base al secondo di questi due parametri introducevano delle sperequazioni perché venivano privilegiate — al di là delle disponibilità e delle possibilità stesse di spesa — alcune regioni rispetto ad altre, comunque molto popolate.

Alla luce di questi fatti, la Camera propose di modificare il parametro in questione calcolando un 50 per cento dello stanziamento sempre in base alla popolazione e l'altro 50 per cento in base al numero, anziché all'indice, dei nati vivi nel primo anno di vita, e questo perché si presupponeva che l'attività dei consultori dovesse essere rivolta sia verso la popolazione adulta, sia verso i bambini, i quali necessitano di una maggiore tutela.

Il Senato ha ritenuto opportuno, in base a calcoli molto accurati, di modificare ulteriormente questa ripartizione delle percentuali. Ha introdotto, pertanto, una modifica in base alla quale il 75 per cento viene erogato in base alla popolazione residente e il 25 per cento in base al tasso di natalità e mortalità infantile. Tale modifica consente di eliminare gli squilibri di cui aveva sofferto la ripartizione precedentemente prospettata.

Devo dire che, nel frattempo, è intervenuto un certo riequilibrio oggettivo dei due indici sul territorio nazionale, anche se permangono delle sperequazioni nel meridione. Tale riequilibrio, comunque, è ancor più evidente se vengono confrontati i dati delle varie regioni, mentre, all'interno di ciascuna di esse, la disaggregazione tra province ed unità statistiche più circoscritte denota un altissimo dislivello. Ciò non incide, però, sulla ripartizione delle percentuali.

Desideravo ancora ricordare ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul

provvedimento al nostro esame, nel testo modificato dal Senato, mentre la V Commissione bilancio, pur esprimendo anche essa parere favorevole, ha sottolineato la opportunità di ripristinare il testo originario del provvedimento approvato dalla Camera.

Non intendo in questa sede entrare nel merito delle decisioni assunte dai colleghi della V Commissione il cui parere, per altro, non è espresso in termini vincolanti; non posso, però, fare a meno di sottolineare non l'opportunità di un ripristino del testo da noi approvato qualche tempo fa, bensì l'inopportunità di questo « ping-pong » tra Camera e Senato che, oltre ad implicare alcune non secondarie difficoltà di carattere procedurale, comprometterebbe la pronta erogazione dei fondi di cui stiamo discutendo.

Raccomando, pertanto, ai colleghi l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento e colgo l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di imprimere un impulso alla costituzione dei consultori, soprattutto nel meridione. Alla realizzazione di questo obiettivo certamente dà un notevole contributo il provvedimento che ci accingiamo, mi auguro, ad approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES. Innanzi tutto desidero dire che concordo con l'invito del relatore ad approvare il testo del provvedimento al nostro esame con le modifiche apportate dal Senato: così facendo, riusciremo a dare corso al finanziamento dei consultori che, altrimenti, rimarrebbero bloccati.

Colgo l'occasione per accennare brevemente ad un problema sul quale intendo richiamare l'attenzione del Governo. La legge-quadro relativa ai consultori fa espressamente riferimento ai finanziamenti da erogare, da parte delle regioni, ai consultori liberi: dal momento che, a breve, discuteremo assieme al Governo dell'applicazione di tale legge, credo oppor-

tuno già in questa sede sottolineare il fatto che, a distanza di tre anni dalla sua approvazione, le regioni che hanno provveduto a legiferare in materia non hanno introdotto nei loro programmi il finanziamento per i consultori liberi.

Questa lacuna non è di secondaria importanza poiché vi sono centinaia di consultori liberi che operano assieme a diverse associazioni e che svolgono lodevolmente il loro compito di assistenza alla famiglia nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge n. 405; nonostante questo, tali associazioni non hanno trovato alcun riscontro nell'ambito della programmazione delle diverse regioni; mentre, invece - e lo ripeto - la succitata legge prevede la erogazione di un finanziamento da parte delle regioni, una volta riconosciuta la validità e la preparazione del personale che eroga il servizio e verificata la qualità dello stesso. Dal 1975, mi risulta, nessun consultorio è stato finanziato; pertanto, si deve provvedere perché vengano attuate le leggi approvate dalla Camera e dal Senato, prima tra tutte quella per il finanziamento dei consultori.

AGNELLI SUSANNA. Voterò con entusiasmo a favore della modifica apportata dal Senato anche in considerazione dell'urgenza del provvedimento in esame.

MARRAFFINI. Il gruppo comunista voterà a favore della modifica apportata dal Senato, tenendo anche presente l'urgenza di arrivare all'approvazione del provvedimento. Tra le altre cose l'emendamento del Senato certamente favorisce, sia pure in misura non proporzionata alle necessità, in modo particolare le regioni meridionali, alcune delle quali sono del tutto prive di consultori; di conseguenza l'utilizzazione dei fondi darà a queste regioni un'efficace spinta per la realizzazione dei primi consultori.

LUSSIGNOLI. Voteremo a favore senza approfondire ulteriormente le ragioni che hanno spinto la V Commissione bilancio ad esprimere nei termini prima ri-

chiamati il proprio parere. Devo purtroppo aggiungere che il motivo per cui non si fanno nuove esperienze nel campo dei consultori non è soltanto quello relativo alla mancanza di fondi, ma esso deve essere ricercato in altre e ben diverse ragioni di carattere etico, morale e sociale. Si tratta comunque di problemi che cercheremo di approfondire in un prossimo incontro con il Governo già in programma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione; all'onorevole Boffardi rispondo che avremo modo di esaminare, in un prossimo incontro con il ministro, il problema da lei sollevato.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'onorevole Giovanni Berlinguer ha concluso la sua relazione invitando la Commissione ad approvare le modifiche introdotte dal Senato, invito che il Governo condivide, dato che per la prima volta si è riconosciuta l'esistenza di una ripartizione iniqua tra le regioni; tuttavia si è anche compreso che la scelta compiuta in precedenza accresceva, anziché diminuire, quella sperequazione.

Nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento il Senato ha accolto l'emendamento presentato dal senatore Mafai, integrato da un altro emendamento nei cui confronti il Governo si era rimesso alla Commissione, perché il fatto di limitare al 1978 il finanziamento alle regioni, significa non permettere loro programmi a lungo termine. Il Governo comunque non si era opposto, ma si era rimesso alla Commissione su questo punto, proprio per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione della legge nonché il protrarsi di una sorta di « ping-pong » tra Camera e Senato.

Il Governo si augura comunque che l'ultimo sistema di riparto, quello cioè adottato dal Senato, si riveli il migliore, come sembra che sia, se prendiamo come

esempio il Molise per il quale il primo riparto prevedeva 1560 milioni; con lo schema successivamente introdotto dalla Camera ne avrebbe avuti soltanto 360, mentre con l'attuale schema, quello approvato dal Senato, ne viene ad avere 971. Stando alle cifre, il sistema adottato dal Senato sembra quindi essere il più valido.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« *b*) il residuo 50 per cento in proporzione alla somma del numero complessivo dei nati vivi e del numero dei morti nel primo anno di vita nel territorio di ciascuna regione, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al terz'ultimo e penultimo anno precedente a quello della devoluzione ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 è così modificato:

a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (2408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ».

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, Relatore. Il Consiglio della Comunità economica europea, in data 11 dicembre 1973, ha adottato una direttiva relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernente taluni tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana. Tale provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea del 27 dicembre 1973.

In attuazione di ciò l'amministrazione, ritenendo di potersi avvalere del disposto dell'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - relativa alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di emanazione di regolamenti speciali) - ha predisposto uno schema di regolamento. Su tale provvedimento, inviato per il concerto in data 8 ottobre 1976, tutte le amministrazioni interessate hanno

fornito la preventiva adesione. Però il Consiglio di Stato non ha condiviso la possibilità di recepimento della direttiva CEE, solo attraverso un provvedimento regolamentare, e sulla base di questo orientamento il Governo ha provveduto a stendere il testo del disegno di legge in esame.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al provvedimento, mentre la Commissione giustizia, pur esprimendo parere favorevole, fa delle osservazioni che chiede di recepire nell'articolato. Nel parere di questa Commissione si dice che il provvedimento va considerato « anche in rapporto al progetto di legge n. 1799 recante riforma organica in materia sanzionatoria, approvato dalla Commissione stessa, in sede legislativa, il 25 ottobre 1978. Bisognerebbe pertanto integrare l'articolo 10 del disegno di legge n. 2408, con la precisazione del carattere transitorio del rinvio alla legge n. 706 del 1975 ».

Ritengo che si debba recepire questa indicazione, sottoponendo alla Commissione l'opportunità di una norma transitoria in quanto, effettivamente, alla data di entrata in vigore della legge, verrebbero messi in grave difficoltà i fornitori di zucchero che hanno certamente giacenze in magazzino.

Passando all'esame dell'articolato, gli articoli 1, 2, 3 e 4 classificano i vari tipi di zucchero che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, prevedendo per ciascuno di essi la denominazione di legge, le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche necessarie per la loro identificazione, nonché le eventuali deroghe.

L'articolo 5 pone il divieto della tecnica di azzurraggio, mentre consente la colorazione degli zuccheri in casi ben determinati.

L'articolo 6 fissa le pezzature obbligatorie nelle quali devono essere commercializzati gli zuccheri, mentre l'articolo 7 stabilisce le norme relative all'etichettaggio.

L'articolo 8 prevede quali sono i prodotti esclusi dalla normativa.

Per graduare le infrazioni che potrebbero verificarsi, in relazione alla loro gravità, è stata prevista la più ampia casistica perché nessun comportamento in contrasto con la esposta normativa risulti impunito, ma tutti trovino il giusto vaglio in un equo sistema sanzionistico.

Ritengo che dovremmo prevedere sanzioni più severe perché quelle ora previste mi sembrano veramente irrisorie.

Le predette sanzioni sono state inserite nell'ultimo comma di ciascun articolo per il quale sono previste violazioni, al fine di rendere più agevole la lettura del testo.

L'articolo 11 rinvia alla normativa generale nel settore dell'alimentazione per quanto non stabilito dalla presente legge.

L'articolo 12 fissa la data in cui deve entrare in vigore la legge.

L'allegato precisa i metodi analitici per la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche per ciascun tipo di zucchero.

Mi riservo di integrare questa mia breve relazione, dopo un esame più attento della documentazione, quando passeremo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari » (Approvata dalla XIV Commissione della Ca-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1978

mera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1014-B).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Agnelli Susanna, Armella, Arnone, Berlinguer Giovanni, Bisignani, Boffardi Ines, Brusca, Carloni Maria Teresa, Chiovini Cecilia, Cirino Pomi-

cino, Colomba, Forni, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Monteleone, Morini, Orsini Bruno, Palopoli, Sandomenico, Savino, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 11.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO